



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica

**DIVISIONE XVIII – Normativa tecnica**

### IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare l'articolo 7, per quanto applicato o applicabile ai prodotti immessi sul mercato anteriormente alla sua abrogazione;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, di recepimento delle direttive successivamente codificate con la citata direttiva 98/37/CE, per quanto applicabile per i prodotti immessi sul mercato anteriormente alla sua abrogazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE;

Visto in particolare l'articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 17/2010 secondo cui, qualora la Commissione europea comunica che una macchina non conforme è stata immessa sul mercato provvista della marcatura CE, il Ministero dello sviluppo economico ordina il ritiro dal mercato o il divieto di immissione sul mercato della macchina non conforme;

Vista la nota SG-Greffe(2011) D/2171 del 14.2.2011 con cui la Commissione ha trasmesso il proprio Parere dell' 11.2.2011 n. C(2011)636 - MD-2009-156, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 45/1 del 12.2.2011 con cui, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 98/37/CE, è stato ritenuto giustificato il provvedimento di divieto concernente l'immissione sul mercato adottato dalle autorità olandesi per il prodotto appresso indicato:

- **Tosaerba elettrico di marca Intratuin, tipo 07426: macchina realizzata dalla YAT Electrical Appliance Co. Cina ed importata sul mercato UE dalla Intratuin Trade Logistics, P.O. Box 228, 3440 AE Woerden, Olanda;**

Tenuto conto che nel predetto parere si dà atto che le parti interessate sono state consultate anche dalla Commissione e non hanno contestato i provvedimenti presi dalle autorità olandesi;

Tenuto conto che il citato parere della Commissione al punto 2, ultimo paragrafo, evidenzia che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 della suddetta direttiva, se, come nel caso in esame, la Commissione stessa ritiene il provvedimento giustificato, ne informa gli Stati membri affinché questi possano prendere i provvedimenti del caso nei confronti della macchina in questione;



Considerato che il provvedimento di divieto olandese e, conseguentemente, il parere della Commissione che lo ritiene giustificato sono motivati dalla circostanza che il suddetto prodotto è risultato non conforme alle seguenti prescrizioni essenziali in tema di salute e di sicurezza riportate nell'allegato I della direttiva 98/37/CE:

“1.3.3. — *Rischi dovuti alla caduta o alla proiezione di oggetti* e 1.3.7. *Prevenzione dei rischi dovuti agli elementi mobili*

Il tosaerba determina il rischio di lesioni poiché la carcassa in cui è alloggiata la lama rotante sporge di 0.6 mm dal piano circolare di taglio, e non di 3 mm, come richiesto dalla norma. Ciò può comportare gravi lesioni in conseguenza della proiezione di oggetti.

1.7.4. — *Istruzioni per l'uso*

Informazioni relative all'impiego su pendenze e al movimento retrocedente del tosaerba non sono presenti sulle istruzioni per l'uso.”;

Considerato che tali non conformità comportano rischi di lesioni gravi o mortali per le persone che usano la macchina in questione, per cui è necessario richiamare l'attenzione del mercato affinché il predetto divieto trovi piena applicazione anche nel territorio nazionale e gli importatori, i distributori e gli utilizzatori assumano le misure di rispettiva competenza al fine di ristabilire un corretto funzionamento del mercato;

DECRETA:

#### Art. 1

1. È vietata l'immissione sul mercato e la messa in servizio e ne è disposto il ritiro ove già immessa sul mercato, della macchina **Tosaerba elettrico di marca Intratuin, tipo 07426, realizzata dalla YAT Electrical Appliance Co. Cina ed importata sul mercato UE dalla Intratuin Trade Logistics, P.O. Box 228, 3440 AE Woerden, Olanda.**
2. Ai fini dei controlli, di eventuali ulteriori provvedimenti specifici, degli oneri relativi al ritiro dal mercato e delle sanzioni relativamente alle violazioni del divieto di cui al comma 1, si applicano per quanto compatibili le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, e, in particolare, l'articolo 6 e l'articolo 15, comma 1.
3. Del presente provvedimento di divieto è data comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche ai fini del coordinamento con questo Ministero nello svolgimento delle relative funzioni congiunte di autorità di sorveglianza del mercato, nonché all'Agenzia delle dogane, ai fini dell'esecuzione dei controlli relativi alla conformità delle merci dichiarate per l'importazione e delle conseguenti informazioni in merito da fornire alle predette autorità di sorveglianza per lo svolgimento delle azioni di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, e ne sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 22 maggio 2012.

IL DIRETTORE GENERALE

*Gianfrancesco Vecchio*